



COMUNE di CAVOUR

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

(D.C.C. n. 16 del 09 LUGLIO 2010)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.07.2010.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE – ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Consigliere Comunale Luca VALENTINI dichiarare:

- *la bozza di regolamento è stata esaminata e modificata dalla Commissione Agricoltura; poi è stata interrotta la discussione per concludere poi i lavori, ma il lavori non sono stati ripresi.*

Udito il Consigliere Comunale Paolo MONDINO dichiarare: non abbiamo dato parere favorevole sul regolamento in oggetto ma abbiamo approvato delle modifiche con l'accordo di rivederci per concludere i lavori ma ciò non è avvenuto; tutti gli articoli non sono stati esaminati.

Udito il Consigliere Comunale Bartolomeo BERTINETTO dichiarare: il regolamento è stato presentato; i Consiglieri nominati avrebbero potuto presentare delle proposte di modifica, come ha fatto il Consigliere Valentini.

Udito il Consigliere Comunale Luca VALENTINI dichiarare: il regolamento è stato esaminato ma non votato.

Udito il Sindaco Piergiorgio BERTONE dichiarare: ci si può rivedere, se è necessario, per fare modifiche ulteriori al regolamento in oggetto.

Considerato che il regolamento di Polizia Rurale di questo Comune è da considerarsi ormai vetusto e non più confacente alle nuove ed innumerevoli problematiche ed esigenze, legate anche ad una fase di notevole rinnovamento in diversi campi (sanità ed igiene, rifiuti, ecc.), che comportano un sempre maggiore coinvolgimento degli uffici comunali;

Considerato che, al fine di sopperire alle norme ormai insufficienti del regolamento sino ad ora vigente, è stato predisposto da parte degli uffici di Polizia, apposito regolamento che si propone all'approvazione del Consiglio Comunale al fine di consentire un migliore controllo sul territorio relativamente a:

- conduzione, custodi, pascolo, trattamento degli animali;
- accesso e passaggio nei fondi altrui;
- circolazione stradale nelle zone agricole, tutela di fossi e canali, strade ed altri manufatti;
- tutela delle acque pubbliche superficiali, dei fossi o canali di scolo e di irrigazione;
- disciplina del piantamento di alberi sul confine tra privati;
- malattie delle piante e del bestiame;
- igiene, decoro e sicurezza delle campagne e degli insediamenti rurali;
- vendita di prodotti agricoli direttamente ai consumatori;

Dato atto che sulla bozza predisposta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Agricoltura nella seduta del 19.04.2010, apportando le correzioni e modifiche ritenute necessarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29 giugno 2010 ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale di adozione regolamento di Polizia Rurale";

Visto che il regolamento si compone di n. 68 articoli e che, successivamente all'approvazione, verrà pubblicato nelle forme di legge e verrà adeguatamente diffuso presso l'utenza;

Ritenuto pertanto poter approvare la proposta di regolamento di polizia rurale;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area di competenza (art. 49 - 1° comma del D.lgs. 267/2000);

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti: 14

Astenuti: /

Votanti: 14

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (Mondino – Accastello – Valentini – Perassi – Castagno)

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato regolamento di Polizia Rurale, composto di numero 68 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. il presente provvedimento sostituisce i precedenti atti adottati dal Comune in materia;
4. di demandare al responsabile del servizio interessato i competenti adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione.

COMUNE DI CAVOUR

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

COMUNE DI CAVOUR

Allegato alla delibera ^{Gr. C.} n. 16
C.C.

del 9 LUG. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi CARBONARA)



INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità - Principi ispiratori
- Art. 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza
- Art. 5 - Operazioni di polizia giudiziaria
- Art. 6 - Ordinanze

TITOLO II CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

- Art. 7 - Guida e custodia degli animali
- Art. 8 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali
- Art. 9 - Divieti di pascolo
- Art. 10 - Pastori itineranti
- Art. 11 - Rispetto e tutela degli animali

TITOLO III ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

- Art. 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli
- Art. 13 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi
- Art. 14 - Spigolatura ed atti consimili
- Art. 15 - Frutti di piante sul confine
- Art. 16 - Prevenzione dei furti in agricoltura
- Art. 17 - Custodia degli animali da cortile

TITOLO IV CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

- Art. 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole
- Art. 19 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse
- Art. 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade
- Art. 21 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade
- Art. 22 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico
- Art. 23 - Altre tutele delle strade

91

T I T O L O V
TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI
SCOLO E DI IRRIGAZIONE

- Art. 24 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore
- Art. 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore
- Art. 26 - Tutela del deflusso delle acque
- Art. 27 - Spurgo di fossi o canali di scolo
- Art. 28 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni
- Art. 29 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini
- Art. 30 - Abbeveratoi per animali
- Art. 31 - Canali ed altre opere consortili
- Art. 32 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora
- Art. 33 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi


T I T O L O V I
DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

- Art. 34 - Definizione in materia di distanze dei piantamenti dai confini
- Art. 35 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini
- Art. 36 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine
- Art. 37 - Altre norme in materia di piantamenti

T I T O L O V I I
MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

- Art. 38 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante
- Art. 39 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione
- Art. 40 - Protezione degli uccelli insettivori
- Art. 41 - Malattie infettive degli animali
- Art. 42 - Isolamento per malattie contagiose
- Art. 43 - Distruzione animali morti per malattie infettive

T I T O L O V I I I
IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE E DEGLI INSEDIAMENTI
RURALI

- Art. 44 - Pulizia degli incolti
 - Art. 45 - Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti - Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale
 - Art. 46 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture
 - Art. 47 - Pozzi di irrigazione
 - Art. 48 - Impiego di fertilizzanti
 - Art. 49 - Impiego di diserbanti
 - Art. 50 - Impiego di fitofarmaci
 - Art. 51 - Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente
 - Art. 52 - Controllo popolazioni di animali
 - Art. 53 - Stalle e smaltimento deiezioni animali
- 

- Art. 54 - Silos foraggio - Molini ed altre attività rumorose
- Art. 55 - Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole
- Art. 56 - Divieto di accampamento
- Art. 57 - Prevenzione incendi
- Art. 58 - Alveari
- Art. 59 - Cani da guardia

T I T O L O I X
TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

- Art. 60 - Prodotti selvatici

T I T O L O X
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI

- Art. 61 - Definizione di imprenditore agricolo professionale
- Art. 62 - Vendita lungo le strade

T I T O L O X I
SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- Art. 63 - Sanzioni
- Art. 64 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 65 - Ricorsi
- Art. 66 - Ordinanza - Ingiunzione
- Art. 67 - Riscossione forzata - Iscrizione a ruolo - Provvedimento di sgravio
- Art. 68 - Entrata in vigore del Regolamento

6

TITOL O I
NORME GENBRALI

Articolo 1 - Finalità - Principi ispiratori

1.1 Nel rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico il presente Regolamento, insieme agli strumenti urbanistici vigenti, disciplina lo svolgimento delle attività agricole anche se esercitate non professionalmente o in zone non agricole e più in generale le attività che si svolgono nell'ambiente rurale.

1.2 Questo Regolamento favorisce lo sviluppo di un'attività agricola multifunzionale e di qualità, persegue la tutela del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e del paesaggio, concorre alla tutela dei diritti dei privati.

Articolo 2 - Materie regolate - Altre fonti di norme

2.1 Per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 1 il presente Regolamento detta norme in materia di:

- conduzione, custodia, pascolo e trattamento degli animali;
- accesso e passaggio nei fondi altrui, prevenzione dei furti in agricoltura;
- circolazione stradale nelle zone agricole;
- tutela di fossi e canali, delle strade e degli altri manufatti;
- tutela delle acque pubbliche superficiali, dei fossi o canali di scolo e di irrigazione;
- disciplina dei piantamenti di alberi sul confine tra privati;
- malattie delle piante e del bestiame;
- igiene, decoro e sicurezza delle campagne e degli insediamenti rurali; tutela della fauna, della flora e dei prodotti selvatici;
- vendita di prodotti agricoli direttamente ai consumatori.

2.2 Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento debbono essere rispettati gli ordini, anche verbali, impartiti in circostanze specifiche o straordinarie dall'Autorità comunale o dai soggetti di cui all'articolo 4.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

3.1 Questo Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, eccetto che in caso di contrasto con successivi regolamenti specificamente riferiti a materie speciali o al territorio edificato.



Articolo 4 - Autorità di Polizia rurale - Incaricati della vigilanza

4.1 Il servizio di Polizia rurale è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla materia.

4.2 Esso è svolto da Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, Ufficiali ed Agenti di P.S. e di P.G., guardie forestali, guardie faunistico-venatorie, guardiacaccia, guardiapesca e altri soggetti aventi titolo sulla base di leggi o regolamenti comunali.

Articolo 5 - Operazioni di polizia giudiziaria

5.1 Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria Ufficiali, Agenti e funzionari riconosciuti e qualificati come tali devono sempre osservare le norme del Codice di Procedura Penale. Hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova di reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

5.2 Quando cessano le ragioni che hanno determinato il sequestro, il Comune e gli altri enti che lo abbiano disposto devono procedere al dissequestro con la massima urgenza nel caso in cui i beni sequestrati consistano in mezzi e strumenti per l'esercizio dell'attività agricola.

Articolo 6 - Ordinanze

6.1 La tutela delle finalità indicate all'articolo 1 è perseguita anche mediante ordinanze, generali o rivolte a singoli soggetti, emanate dal Sindaco o dal Responsabile del servizio incaricato, a seconda delle rispettive competenze come stabilite dall'Ordinamento degli enti locali.

T I T O L O I I

CONDUZIONE, CUSTODIA, PASCOLO, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 7 - Guida e custodia degli animali

7.1 Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nel Codice della Strada per la circolazione su strada dei veicoli a trazione animale e per la circolazione degli animali da tiro, da soma e da sella, delle greggi e degli armenti, possono in via generale condurre o guidare animali da tiro, da soma e da sella, veicoli a trazione animale, mandrie ed armenti soltanto persone che abbiano compiuto i quattordici anni, siano idonee per requisiti fisici e psichici e siano possesso di conoscenze adeguate a comprendere i comportamenti e le esigenze degli animali, nonché a curarne all'occorrenza il loro soddisfacimento.

Articolo 8 - Sicurezza del pascolo e del transito degli animali

8.1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale esperto e in numero sufficiente ad impedire che rechi molestie o danni ai passanti, ai fondi limitrofi, alle infrastrutture.

8.2 Durante il trasferimento degli animali e durante il pascolo, le persone e i mezzi che si trovano a transitare in prossimità degli animali e quelle che li custodiscono devono rispettare le prescrizioni del codice della strada e ancora evitare grida, salvo quelle necessarie al governo degli animali, suoni, rumori e qualsiasi comportamento li possa fare adombrare, con pericolo per le persone e le cose.

Articolo 9 - Divieti di pascolo

9.1 Il pascolo non può essere esercitato su terreno altrui senza il consenso del proprietario del fondo.

9.2 E' anche vietato:

- a) condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle rive di fiumi, torrenti, canali, bealere, rii e simili e bracci morti fluviali nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade;
- b) far scendere il bestiame sulle scarpate delle strade per abbeverarlo nei fossi e canali laterali;
- c) far pascolare bestiame di qualsiasi specie nei boschi di nuovo impianto e in quelli di rinnovazione naturale o impianto industriale, per 5 anni se in zone di bosco ceduo e per 10 anni in tutti i luoghi percorsi da incendi boschivi, la cui tutela e controllo sono sottoposti alle leggi forestali;
- d) lasciare al pascolo tori, scrofe, verri ed altri animali con l'istinto di cozzare, calciare, mordere, su fondi non recintati in modo adeguato ad impedirne l'uscita o a recare danni agli altri animali;
- e) far pascolare il bestiame nelle ore notturne, salvo che il pascolo avvenga su fondi interamente recintati in modo adeguato ad impedirne lo sbandamento.

Articolo 10 - Pastori itineranti

10.1 I pastori itineranti con greggi o armenti, al loro arrivo nel territorio comunale, devono comunicare al Sindaco la località dove hanno fissato la dimora, allegando l'autorizzazione del proprietario del fondo in godimento per il pascolo, il certificato sanitario della mandria o del gregge, la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal gregge o mandria nonché l'entità, la composizione della mandria o del gregge e l'elenco del personale alle loro dipendenze.

10.2 Ogni spostamento della mandria o gregge in fondi diversi dovrà essere comunicato al Comune 48 ore prima e, nel caso si renda necessario per motivi di ordine sanitario, il Sindaco adotterà i provvedimenti di diniego.

10.3 I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sul territorio comunale sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Veterinaria e di Polizia Urbana. Il transito dovrà eseguirsi percorrendo la strada più breve e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate.

10.4 Nel caso che i pastori con la loro condotta destino sospetti di pericolo per l'ordine, la sicurezza e la morale pubblica, saranno condotti innanzi all'autorità locale di P.S. che potrà farli rimpatriare secondo le prescrizioni di pubblica sicurezza, qualora trovi i sospetti fondati.

10.5 Nel caso che pastori, margari o caprai di questo Comune intendano trasferire il bestiame nei pascoli estivi, lo stesso dovrà essere visitato almeno 3 giorni prima dal Servizio Veterinario.

Articolo 11 - Rispetto e tutela degli animali

11.1 In conformità a quanto specificamente disposto dalle norme vigenti in materia di tutela del benessere animale, è vietato il maltrattamento degli animali domestici, di quelli da allevamento e degli animali selvatici.

11.2 E' considerato maltrattamento tenere gli animali in luoghi inadatti alla loro etologia per natura e/o per dimensione, non fornire acqua e cibo in misura sufficiente, non ripararli dalle intemperie e dai rigori del freddo e del caldo, percuoterli, sottoporli a fatiche eccessive, costringerli a lavori e cui non sono più adatti per età o malattia, abbandonare gli animali domestici o addomesticati, non provvedere loro in caso di gravi

malattie o incidenti che provocano loro sofferenze, tenerli in posizioni o condizioni tali da recare loro sofferenza e comunque recare loro sofferenze inutili.

11.3 In particolare per quanto concerne i cani detenuti nelle cascine si fa richiamo a quanto previsto dall'articolo 59.

11.4 Non sono considerate maltrattamento le attività venatorie e piscatorie ammesse, le normali pratiche agricole (ad esempio castrazione, macellazione), le attività poste in essere per il controllo delle popolazioni di animali domestici o selvatici nel contesto delle pratiche normalmente ammesse (sterilizzazione, derattizzazione e simili) o di specifici programmi approvati dagli enti competenti, quali ad esempio i piani di abbattimento faunistico-venatori per cinghiali.

11.5 Non sono considerate maltrattamento le pratiche normalmente ammesse per il contenimento degli animali pericolosi.

TITOLO III ACCESSO E PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI PREVENZIONE DEI FURTI IN AGRICOLTURA

Articolo 12 - Accesso e passaggio sui fondi agricoli

12.1 L'ingresso o il passaggio sui fondi agricoli altrui anche se incolti e/o non recintati è vietato senza il consenso del proprietario, salvo l'esercizio di servitù di passaggio e lo svolgimento della caccia.

12.2 A tutela del proprio fondo l'avente diritto può sempre esporre cartelli con la scritta "proprietà privata- divieto di accesso".

12.3 Non costituisce violazione del comma 1 del presente articolo l'accesso ad una strada privata qualora all'inizio della stessa non sia apposto un cancello o una sbarra o anche soltanto un cartello con l'indicazione che si tratta di proprietà privata e che l'accesso è vietato.

Articolo 13 - Modalità di esercizio del diritto di passaggio sui fondi altrui o in prossimità degli stessi

13.1 Il diritto di passaggio sui fondi altrui a piedi, con animali sciolti o aggiogati o ancora con i moderni mezzi meccanici, deve essere esercitato con le normali cautele necessarie per limitare per quanto possibile danni ai fondi, alle colture, ai frutti pendenti.

Articolo 14 - Spigolatura ed atti consimili

14.1 Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare o raspolare sui fondi altrui.

Articolo 15 - Frutti di piante sul confine

15.1 I frutti delle piante sul confine appartengono al proprietario o usufruttuario o affittuario delle piante stesse e nessuno può prenderne possesso senza il consenso dell'avente diritto.

15.2 I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o su aree pubbliche da rami sporgenti sugli stessi appartengono rispettivamente al proprietario del fondo o a chi li raccoglie.



Articolo 16 - Prevenzione dei furti in agricoltura

16.1 Salvo che la legge disponga diversamente, i prodotti del suolo, anche se spontanei, appartengono al proprietario, usufruttuario o conduttore del fondo che li ha generati.

16.2 Gli incaricati della vigilanza che sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti o macchinari agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso alle azioni previste dal Codice Penale, informandone l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 17 - Custodia degli animali da cortile

17.1 Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 11 sul benessere animale, conigli, pollame e animali da cortile di qualsiasi specie devono essere contenuti in modo da impedire che si introducano nei fondi altrui o sulle strade.

T I T O L O I V CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONE AGRICOLE, TUTELA DI FOSSI E CANALI, STRADE ED ALTRI MANUFATTI

Articolo 18 - Circolazione stradale nelle zone agricole

18.1 La circolazione sulle strade rurali di animali, mandrie, greggi, veicoli e macchine operatrici di qualsiasi genere è disciplinato dal Codice della strada vigente.

Articolo 19 - Classificazione delle strade - Poteri sulle stesse

19.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e della tutela delle strade e relativi manufatti dalle attività agricole o che si svolgono nelle zone agricole, le strade sono classificate in:

- a) Regionali;
- b) Provinciali;
- c) Comunali;
- d) Vicinali di uso pubblico;
- e) Private costituite in consorzio di frontisti o comunque gravate di servitù di uso da parte dei frontisti;
- f) Poderali private.

19.2 I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti o dai privati proprietari e dal Comune per le strade vicinali di uso pubblico.

19.3 I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.

Articolo 20 - Distanza dei piantamenti dalle strade

20.1 La distanza delle piante dalle strade non dovrà mai essere inferiore a 15 metri per gli alberi di alto fusto da legna (es. pioppi, querce, pini, cipressi, olmi, platani, noci e simili) e di metri 5 per alberi di alto fusto da frutta (ciliegi, peri, meli, castani e simili), di metri 3 per alberi di ogni specie non di alto fusto e di metri 1 per le siepi di altezza non superiore a metri 1,50..

20.2 Sono reputati non di alto fusto gli alberi da legna e da frutto il cui fusto, di altezza non superiore a metri 3, viene capitozzato e diviso in rami.

20.3 Restano ferme le norme del Codice Civile per i piantamenti nei terreni compresi in una fascia di larghezza mt. 100 dalle sponde dei torrenti Chisone e Pellice

20.4 Le distanze di cui sopra debbono osservarsi anche se tra i due fondi intercorrano strade, canali o terreni di altre proprietà. Nell'ipotesi di strade e corsi d'acqua contigui con larghezza complessiva mt. 15, i piantamenti potranno essere effettuati a mt. 3 dal ciglio della strada o canale.

20.5 Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade, la distanza si misura dal ciglio strada o dal bordo esterno del fosso di scolo che costeggia la strada stessa.

20.6 In ogni caso i polloni e i rami delle piante non possono ostruire il sedime o lo spazio aereo sovrastante le strade, nei limiti necessari per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli e i soggetti tenuti alla manutenzione devono provvedere a tenere sgombra l'area necessaria.

Articolo 21 - Obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con le strade

21.1 Gli obblighi dei proprietari e possessori di fondi e canali confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico sono regolati dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, anche per quanto concerne l'apertura di nuovi accessi.

21.2 Le disposizioni citate regolano principalmente:

- la tenuta dei canali laterali alle strade;
- la condotta di acque nei fossi laterali;
- l'irrigazione dei terreni adiacenti alle strade;
- la tenuta di siepi e piante laterali alle strade;
- la manutenzione delle ripe stradali;
- la rimozione di ramaglie ed alberi;
- la manutenzione dei cavalcafossi;
- la pulizia delle aree di rispetto dal confine;
- la pulizia delle aree edificabili non utilizzate.

Articolo 22 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche o di uso pubblico

22.1 I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. A tale fine, devono costruire tra il ciglio della strada ed il loro fondo una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre, con macchine ed attrezzi agricoli, senza invadere e danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi.

22.2 Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

22.3 L'aratura dei terreni potrà essere eseguita sino ad una distanza di 70 cm dal ciglio della strada. Detta fascia di rispetto dovrà essere mantenuta almeno inerbita.

22.4 Qualora il dislivello tra la strada ed il terreno sia superiore ai 70 cm, dovrà essere mantenuta una distanza pari alla profondità del fosso o ripa.

22.5 La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale ed il ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro due giorni, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

22.6 In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine sopra indicato, l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

22.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle altre modalità di lavorazione dei terreni.

Articolo 23 - Altre tutele delle strade

23.1 Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19, senza autorizzazione o concessione degli enti proprietari, è vietato eseguire opere, installare o rimuovere, depositare o ingombrare suolo appartenente alle strade e vie pubbliche o private gravate da servitù di uso collettivo, in modo da pregiudicare sia pure temporaneamente la libera circolazione o da alterarne le dimensioni, la forma e

l'uso.

23.2 Gli alberi collocati a distanza non regolamentare dal confine delle strade di cui all'articolo 19, in zone pericolose per la sicurezza e per la libera circolazione, anche se esistenti da lunga data, dovranno essere abbattuti in esecuzione di ordinanza comunale adeguatamente motivata sotto il profilo della pubblica incolumità.

23.3 E' vietato danneggiare con il transito di veicoli e attrezzature agricole o con lo strascico di materiali, il sedime stradale, i ponti e le relative pertinenze.

23.4 E' vietato abbandonare su strade pubbliche o private di uso pubblico macerie edili e altri tipi di rifiuto.

23.5 E' fatto obbligo ai proprietari delle strade pubbliche e private di uso pubblico di tagliare rami e polloni che aggettano sulle strade, impedendo la vista o rendendo difficoltoso il passaggio, nonché di rimuovere i rami secchi o che comunque costituiscono un pericolo. Qualora i soggetti obbligati non vi provvedano entro il 15 marzo di ogni anno, dopo tale data il Comune potrà provvedere direttamente addebitando ai proprietari le relative spese.

23.6 Nel caso in cui si renda necessario l'abbattimento di piante lungo le strade di uso pubblico è fatto divieto di rovesciarle sul lato della via, salvo che l'albero rimanga nella caduta al di là del fosso laterale della strada stessa e non arrechi danno o pericolo per il transito. A tutela dell'incolumità pubblica, a mezzo ordinanza, potrà essere disposta la temporanea chiusura della strada oggetto dell'intervento.

TITOLO V TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE

Articolo 24 - Definizione di acque pubbliche e di reticolo idrografico minore

24.1 Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è utilizzata e salvaguardata secondo criteri di solidarietà.

24.2 Fanno parte dell'alveo (solco naturale o artificiale all'interno del quale scorre un corso d'acqua) e pertanto appartengono al demanio pubblico i ghiaioni e cioè quei sedimenti normalmente coperti da acque correnti che in qualche periodo dell'anno rimangono asciutti.

24.3 Appartengono al demanio pubblico i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una parte delle rive portandosi sull'altra, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

24.4 Se un fiume, torrente o rio si forma un nuovo letto abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

24.5 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai terreni abbandonati sia a seguito di eventi naturali sia per fatti artificiali indotti da attività antropiche ivi comprendendo anche terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

24.6 I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore costituiscono risorsa importante ai fini del paesaggio e della tutela del territorio.

Art. 25 - Tutela dei corsi d'acqua - Reticolo idrografico minore

25.1 I fiumi e torrenti sono tutelati dalle leggi in materia.

25.2 I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono provvedere una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono da contenimento alle acque, al fine di evitarne la fuoriuscita, come previsto dall'art. 915 C.C.

25.3 Il prelievo dalle acque pubbliche a scopo di irrigazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.

25.4 E' vietato abbandonare o gettare nei fiumi, torrenti, rii, canali di scolo e di irrigazione, corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, sfalci di qualsiasi genere, ramaglie o fogliame provenienti da potature di alberi, scarti di frutta, siepi e simili e rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 26 - Tutela del deflusso delle acque

26.1 I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. E' consentita, nei periodi di piogge intense, la tradizionale pratica di tagli delle strade sterrate (cosiddette "doire"), per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche.

26.2 Sono vietate tutte le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi o canali di scolo e di irrigazione in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

26.3 Senza il consenso dell'organo competente è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione dei fossi o canali di scolo che alteri il libero corso delle acque pluviali, pregiudicando il territorio e gli utenti limitrofi. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al consenso scritto del proprietario, conduttore o mezzadro dei fondi interessati.

26.4 È vietato modificare l'assetto ambientale e naturale dei terreni. L'autorizzazione è subordinata al permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione Comunale previo consenso scritto dei confinanti, a condizione che non sia pregiudicato il normale deflusso delle acque pluviali e non sia arrecato danno ai terreni, vie e strade limitrofe.

26.5 Fatte salve particolari disposizioni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, per ragioni di sicurezza della zona e del sito circostante, è facoltà dell'organo competente modificare, variare o abolire i fossi e i canali di scolo delle acque pluviali. I proprietari, conduttori o mezzadri dei fondi interessati dovranno essere preventivamente informati.

26.6 Le risorse idriche devono essere gestite secondo criteri di solidarietà: l'eventuale sottrazione d'acqua dagli ecosistemi acquatici deve essere limitata esclusivamente allo stretto indispensabile per le necessità irrigue, con la massima riduzione degli sprechi e con la massima efficacia distributiva sul suolo.

Art. 27 - Spurgo di fossi o canali di scolo

27.1 Ai proprietari di terreni e frontisti, soggetti a servitù di scolo in fossi o canali pubblici o privati, è fatto obbligo di provvedere a che i fossi o canali siano mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi vegetazione in modo che il deflusso delle acque sorgive o quello delle acque meteoriche, in caso di piogge continue e di piene, avvenga senza pregiudizio e danno alle proprietà confinanti e alle vie contigue.

27.2 I fossi di raccolta delle acque pluviali delle strade nonché i canali e i fossi di irrigazione devono, a cura e spese dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti anche se a destinazione diversa da quella agricola, essere spurgati e puliti una volta l'anno e nel caso si renda necessario anche più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza, oltre alla sanzione per la violazione accertata, il Comune potrà fare eseguire i lavori necessari a spese e cura degli obbligati. Nel caso che i fossi siano di dimensioni insufficienti a contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi dagli stessi proprietari o conduttori dei fondi.

27.3 L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di fossi e canali dovrà essere eseguita in epoca e con tecniche atte per quanto possibile ad evitare danni alla fauna e alla flora.

Art. 28 - Allontanamento delle acque meteoriche da case e terreni

28.1 I cortili, le aie e gli orti annessi a case rurali isolate o a gruppi di case o a centri frazionali non serviti da fognature comunali, i terreni ad uso agricolo e non agricolo devono avere una pendenza adeguata in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dei tetti.

Art. 29 - Distanze di fossi e canali di scolo dai confini

29.1 Per lo scavo di fossi e canali per il deflusso delle acque piovane presso il confine dovrà osservarsi una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale.

29.2 La distanza dei fossi o canali di scolo lungo le strade non potrà mai essere inferiore a 70 cm e dovrà essere misurata o dal punto di inizio della scarpata oppure dal margine della strada.

Art. 30 - Abbeveratoi per animali

30.1 Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato effettuare il lavaggio di indumenti, animali, veicoli e l'immersione di oggetti solidi o di liquidi di qualunque genere. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 31 - Canali ed altre opere consortili

31.1 Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente Regolamento. In ogni caso, i proprietari, gli utilizzatori o i confinanti di fossi, bealere o canali di irrigazione, sono obbligati a mantenerli in perfetta efficienza e funzionalità, nonché a rimuovere, annualmente o più volte l'anno se necessario, la vegetazione o altri materiali di impedimento al regolare flusso delle acque.

31.2 I proprietari e gli utenti di canali artificiali per l'irrigazione, di scolo e simili esistenti lungo le strade pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle stesse e negli spazi di loro pertinenza.

31.3 L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo che non derivino danno alle medesime, formando in caso di necessità un conttofosso;

31.4 Le variazioni ai canali di scolo e di irrigazione i quali, pur ricadendo in parte o completamente sulla proprietà privata, facciano parte di reti consortili, devono essere autorizzate dal Comune e dagli enti che tali canali gestiscono.

Art. 32 - Tutela delle acque e degli ambienti umidi e della relativa fauna e flora

32.1 È vietato immettere o convogliare nelle acque sia pubbliche sia private qualsiasi liquame o altra sostanza o materia nociva.

32.2 È vietato gettare nei fiumi, torrenti, rii o specchi d'acqua animali morti, carogne e loro rifiuti organici e rifiuti di qualsiasi genere.

32.3 È vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti, le risorgive, i corsi e le condutture delle acque pubbliche e private.

32.4 Il lavaggio dei veicoli è vietato nelle vicinanze di fiumi, torrenti, rii, canali e fossi di irrigazione, fossi stradali, maceratoi e altri ambienti umidi.

Art. 33 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi

33.1 Ai sensi dell'Art. 632 del C.P., è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana, sorgiva o di scolo dal suo corso naturale o riversarla sulle strade nonché ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali di irrigazione se non nei limiti dei propri diritti.

T I T O L O V I
DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI

Art. 34 - Definizioni in materia di distanze dei piantamenti dai confini

34.1 La normativa contenuta nel presente titolo non si applica ai boschi e parchi pubblici e ai piantamenti lungo le strade e le acque pubbliche, che sono oggetto di specifiche disposizioni contenute in altro titolo del presente Regolamento.

34.2 Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si considerano piante di alto fusto da legna quelle il cui fusto raggiunge altezze notevoli come pioppi, cipressini, noci, querce, olmi, faggi, tigli, aceri, castagni, pini, noci - piante di alto fusto da frutta come ad es. ciliegi, peri, meli, castani e simili- sono invece considerate piante non di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e che si diffondono naturalmente in rami.

34.3 Per piantamento si intende la messa a dimora in pieno campo.

34.3 La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa a dimora o al luogo di semina o dell'emergenza della pianta.

Articolo 35 - Norme generali sulle distanze delle piante dai confini

35.1 Nelle zone agricole la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto da legna, non può essere inferiore a metri 15.

35.2 Nelle stesse zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto da frutta, non può essere inferiore a 5 metri.

35.3 Nelle medesime zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante di ogni specie non di alto fusto, non può essere inferiore a 3 metri e di metri 1 per le siepi di altezza non superiore a metri 1,50. Sono reputati non di alto fusto gli alberi da legna e da frutta il cui fusto, di altezza non superiore a metri 3, viene capitozzato e diviso in rami.

35.4 Restano ferme le norme del Codice Civile per i piantamenti nei terreni compresi in una fascia di larghezza mt. 100 dalle sponde dei torrenti Chisone e Pellice.

35.5 Le distanze di cui sopra debbono osservarsi anche se tra i due fondi intercorrono strade, canali o terreni di altre proprietà. Nell'ipotesi di strade e corsi d'acqua contigui con larghezza complessiva mt. 15, i piantamenti potranno essere effettuati a mt. 3 dal ciglio della strada o canale.

35.6 Le distanze stabilite dal presente articolo si applicano indipendentemente dalla destinazione attuale o futura dei fondi su cui le piante insistono e dei fondi con essi confinanti.

35.7 In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti dal confine il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziarla Ordinaria.

Articolo 36 - Viti, siepi e altre forme di vegetazione sul confine

36.1 Salvo diverso accordo tra proprietari, tra fondi confinanti è vietato piantare a distanza inferiore a metri 1 dal confine arbusti, viti, siepi vive, siepi a rescissione, o piante di altro genere con sviluppo in altezza superiore a 2 metri.

36.2 La distanza stabilita dal comma precedente non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio (comune o in proprietà), a condizione che l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

36.3 I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione, dovranno comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante, salvo diverso accordo con detta proprietà.

Articolo 37 - Altre norme in materia di piantamenti

37.1 Nelle zone agricole, industriali, artigianali, nei boschi urbani e nei parchi pubblici è consentito mettere a dimora esclusivamente alberi e siepi di specie autoctone.

37.2 Il Comune ha la facoltà di indicare nei progetti edilizi di maggiore impatto, compresi quelli di natura residenziale, le specie arboree da impiegare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scopo di riequilibrio ambientale.

TITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 38 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

38.1 Allo scopo di approntare una valida difesa contro le malattie delle piante, fatte salve le prescrizioni di legge in materia di comunicazione di malattie delle piante, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri comunque interessati, di comunicare al Comune, al competente ufficio provinciale del Servizio Agricoltura o al Settore Fitosanitario Regionale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che vengano prescritti dai competenti organi.

38.2 Nel caso di infestazione di crittogame, parassiti delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con i competenti uffici provinciali del Servizio Agricoltura e con il Settore Fitosanitario Regionale, può impattare di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori, dai coltivatori e da chiunque altro ne sia interessato, in conformità a quanto previsto dalle norme.

Art. 39 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

39.1 Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 40 - Protezione degli uccelli insettivori

40.1 Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio delle attività venatorie, al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, prenderli o catturarli con trappole o con altri sistemi per impadronirsene.

40.2 I cittadini e in particolare gli agricoltori sono tenuti a collaborare alla attuazione delle misure adottate per la protezione di tali uccelli dal Comune o da altri organismi abilitati.

Art. 41 - Malattie infettive degli animali

41.1 I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale o al Servizio Veterinario qualsiasi sospetto o casi di malattie infettive o diffuse.

Art. 42 - Isolamento per malattie contagiose

42.1 Nel caso di malattie infettive o diffuse o in presenza di un minimo sospetto, anche se non è intervenuto il Servizio Veterinario, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando in particolare il contatto con altri soggetti a mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.

Art. 43 - Distruzione animali morti per malattie infettive

43.1 Fatte salve ulteriori e specifiche prescrizioni del Servizio Veterinario e di Igiene e Sanità Pubblica, la distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni di legge.

TITOLO VIII IGIENE, DECORO E SICUREZZA DELLE CAMPAGNE E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Articolo 44 - Pulizia degli incolti

44.1 Fatti salvi gli obblighi che fanno carico per legge ai responsabili dei terreni destinati al set-aside, i proprietari o comunque chi abbia la responsabilità di appezzamenti di terreno incolti, sia in zone agricole sia in altre zone, in caso intendano pulire tali terreni mediante sfaldo o erpicatura, dovranno evitare tali pratiche nel periodo di nidificazione (1 maggio-15 luglio).

Articolo 45 - Raccolta legname sui greti di fiumi e torrenti - Pulizia cavalcavia e rive di proprietà comunale

45.1 La raccolta sui ghiaioni e sui greti di fiumi e torrenti di legname secco trasportato e depositato dalle acque è sempre consentita, a condizione che tale operazione avvenga senza danno per le rive e i fondi confinanti.

45.2 L'Ufficio Comunale competente può affidare a privati, con precedenza agli agricoltori, la pulizia mediante disboscamento di rive di cavalcavia e strade, assegnando come contropartita il legname ricavato. In caso di più soggetti interessati alle operazioni, sarà svolta una gara informale con assegnazione al migliore offerente.

45.3 In sede di assegnazione dell'incarico di disboscamento, l'Ufficio Comunale impartirà le prescrizioni necessarie a tutela della fauna e della flora e dell'assetto territoriale.

Articolo 46 - Pulizia di prati e campi e relative infrastrutture

46.1 E' fatto divieto, anche ai proprietari, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, teli, parti di automezzi ed attrezzature e rifiuti di qualsiasi genere.

46.2 I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, anche se l'abbandono di essi è dovuto a soggetti estranei.

46.3 La distruzione mediante abbruciamento di ristoppia e simili, nonché la combustione di sfalci e ramaglie secchi, con esclusione di qualsiasi tipo di rifiuto è consentita nel rispetto dell'articolo 57.

Articolo 47 - Pozzi di irrigazione

47.1 E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.

47.2 I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atta a prevenire la caduta di persone e/o animali, ed adeguatamente segnalati

Articolo 48 - Impiego di fertilizzanti

48.1 L'impiego di fertilizzanti in agricoltura deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili per il reintegro dei terreni.

48.2 Il Comune favorisce l'adozione da parte degli agricoltori di tecniche naturali per la restituzione ai terreni della sostanza organica (rotazione delle colture, letamazione, sovescio, compostaggio della frazione organica dei rifiuti).

48.3 Il trasporto e lo spargimento sui terreni agricoli di deiezioni o liquami zootecnici derivanti dai cicli produttivi di allevamento animale deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle buone pratiche agricole previste dalla normativa di settore.

48.4 Lo smaltimento in agricoltura del letame e dei liquami è ammesso esclusivamente nel caso esplichino effetto fertilizzante e siano esenti da sostanze tossiche per le colture e per gli operatori stessi. Durante il trasporto dovranno essere adottate le opportune precauzioni al fine di garantire la pulizia della strada.

Articolo 49 - Impiego di diserbanti

49.1 L'impiego dei diserbanti deve essere limitato ai quantitativi strettamente indispensabili, secondo le prescrizioni della normativa di settore.

49.2 Nell'impiego dei diserbanti in qualsiasi parte del territorio comunale saranno scelti quelli più selettivi.

Articolo 50 - Impiego di fitofarmaci

50.1 I fitofarmaci possono essere utilizzati soltanto sulle colture alle quali sono specificamente destinati e nei limiti quantitativi prescritti.

50.2 I trattamenti devono essere eseguiti solamente quando le condizioni meteorologiche garantiscono che il prodotto permanga nella sola area da trattare.

50.3 Qualora nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulle proprietà o colture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato, il tempo di inagibilità ed il tempo di carenza del prodotto.

50.4 L'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire in modo che il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

50.5 La preparazione, manutenzione lavaggio degli apparecchi adibiti all'irrorazione dei prodotti, dovrà avvenire a conveniente distanza dai fondi e/o proprietà altrui.

50.6 I trattamenti sono vietati nelle giornate ventose.

50.7 Le confezioni vuote che hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta di rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.

Articolo 51 - Uso di esche topicide ed altri prodotti dannosi per l'ambiente

51.1 È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze venefiche a scopo di protezione agricola, qualora siano potenzialmente dannose alle persone e agli animali, di installare lungo i confini del fondo cartelli di avvertimento ben visibili.

51.2 È fatto obbligo a chi sparge esche a scopo di protezione agricola di raccogliere e smaltire adeguatamente le carogne degli animali soppressi.

Articolo 52 - Controllo popolazioni di animali

52.1 A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, volpi, cinghiali, ecc.), in accordo con gli Enti ed organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna.

52.2 I cittadini e in particolar modo gli agricoltori sono tenuti a collaborare allo svolgimento di indagini ed azioni finalizzate al riequilibrio ambientale.

Art. 53 - Stalle e smaltimento deiezioni animali

53.1 Le stalle con tre o più bovini, equini, asini, muli o suini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita e mantenuta in modo tale da evitare la perdita dei liquidi.

53.2 Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, dopo opportuno stoccaggio, i mucchi saranno collocati sul nudo terreno in aperta campagna a conveniente distanza, secondo la normativa vigente, dai corsi d'acqua, dalle abitazioni e dalle strade.

Articolo 54 - Silos foraggio - Molini ed altre attività rumorose

54.1 I sili di mais, altri cereali, erbe ed altri alimenti zootecnici realizzati per l'alimentazione dei bovini devono essere costruiti alle distanze e con le caratteristiche prescritte dal Regolamento edilizio e devono essere gestiti secondo buone tecniche, in modo da evitare lo spandimento di liquami e la diffusione di odori in prossimità delle abitazioni.

54.2 Gli essiccatoi, i molini e le altre macchine utilizzate per la preparazione e la miscelazione dei cereali e dei mangimi devono essere collocati in modo da evitare al vicinato, per quanto possibile, disturbo da rumori e polveri.

Articolo 55 - Pulizia aie, tettoie, rimesse e locali ed aree di servizio delle aziende agricole

55.1 I rifiuti devono essere tenuti separati secondo la loro destinazione alle raccolte differenziate.

55.2 Gli agricoltori, oltre a differenziare i rifiuti domestici come prescritto per tutti i cittadini, conserveranno in modo adeguato per conferirli alle raccolte differenziate i teli delle serre, per quanto possibile puliti, i teli da pacciamatura, i sacchi di plastica, i contenitori dei fitofarmaci, i vasi e le cassette di plastica e cartone.

55.3 Gli animali morti nelle aziende agricole saranno smaltiti secondo le norme vigenti, fatto salvo quanto previsto o prescritto in caso di morte per malattie infettive.

55.4 E' fatto divieto di conservare nelle aziende agricole quantitativi di pneumatici e altri rifiuti che non vengano attualmente impiegati nelle attività agricole.

Articolo 56 - Divieto di accampamento

56.1 A tutela dell'ambiente, dei prodotti selvatici ed a difesa delle risorse agricole e della sicurezza dei cittadini, è vietato utilizzare i terreni coltivati o incolti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i fiumi, torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.

56.2 La disposizione del comma precedente non è riferibile alla sosta di breve durata limitata alle ore diurne e alla sola giornata.



Articolo 57 - Prevenzione incendi

57.1 Ai fini del presente articolo, per accensione di fuoco si intende la combustione dei residui vegetali concentrati, raggruppati e localizzati in un unico punto, mentre per abbruciamento è da intendersi la combustione dei residui vegetali sparsi.

57.2 In particolari condizioni metereologiche di grave pericolosità disposte dalle autorità competenti, è vietato dar fuoco a ristoppia, fondi boscati e cespugliate, erba secca o ramaglie, e usare apparecchi a fiamma libera, fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano comunque innescare principi di incendio

57.3 È vietato accendere fuochi a una distanza minore di 100 metri dalle strade pubbliche o ad uso pubblico, dagli edifici, dai luoghi pubblici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia e di fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

57.4 Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi per l'eliminazione di stoppie, sfalci, sterpi, fogliame, residui di potatura e simili è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso ad una distanza minima di 10 metri dal terreno confinante con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone, dotate di opportune attrezzature e pronte ad intervenire in qualsiasi momento, sino a che non si sia spento completamente.

57.5 E' in ogni caso vietato dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.

57.6 E' vietato accendere fuochi per tutta la durata della stagione estiva e nelle giornate ventose, onde evitare che le faville della combustione possano alimentare altri focolai.

57.7 Per l'abbruciamento fuori periodo consentito o in violazione delle distanze stabilite, si applica la sanzione prevista dal presente articolo, fermo restando l'applicazione dell'art. 423 e 449 del C.P. per le eventuali responsabilità penali.

Articolo 58 - Alveari

58.1 Gli alveari devono essere collocati, nelle opportune aree agricole, ad una distanza di almeno 30 metri dai fondi altrui, dalle strade pubbliche e ad almeno 100 metri dalle abitazioni.

L'ingresso degli alveari deve essere collocato in direzione opposta rispetto alle abitazioni e ai manufatti che si intendono proteggere.

58.2 La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 4 metri o siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità e la cui altezza non sia inferiore ad almeno 4 metri.

62.3 Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derogate purché vi sia il consenso scritto tra i proprietari confinanti.

Articolo 59 - Cani da guardia

59.1 I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva non possono essere lasciati liberi.

59.2 I proprietari di tali cani sono comunque tenuti al rispetto delle norme vigenti a tutela del benessere animale.

59.3 I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.

TITOLO IX
TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA, DEI PRODOTTI SELVATICI

Articolo 60 - Prodotti selvatici

60.1 Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti selvatici i prodotti del sottobosco come definiti e protetti dalla legislazione vigente (funghi epigei, muschi, fragoline) e ancora tarassaco, valeriana, luppolo, barba di becco, assenzio, tanaceto ("tnea"), bubolino ("cuièt"), more di rovo, bacche di sambuco, chioccioline, rane e altri prodotti tradizionalmente oggetto di raccolta a scopo alimentare.

60.2 La raccolta dei prodotti selvatici deve avvenire con modalità tali da assicurare la conservazione della pianta e da non impoverire la specie.

TITOLO X
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI

Art. 61 - Definizione di imprenditore agricolo professionale

61.1 E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi della vigente normativa di settore dedicati alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, la quota parte del proprio tempo di lavoro complessivo prevista dai requisiti dettati e che ricavi dalle attività medesime almeno la quota parte del proprio reddito globale da lavoro prevista dai requisiti dettati.

61.2 Il requisito di capacità professionale viene accertato con le modalità previste dalla specifica normativa.

Art. 62 - Vendita lungo le strade

62.1 Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, le ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento del commercio su aree pubbliche nonché le esigenze di sicurezza della circolazione dei veicoli, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, sui fondi a margine delle strade, non è consentita.

TITOLO XI
SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 63 - Sanzioni

63.1 Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 - Art. 7 D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal comma 7 bis dall'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

63.2 Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

63.3 Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

63.4 Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alle proprietà comunali o demaniali, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso o del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla Legge sulla responsabilità

sostitutiva e solidale (cfr. Artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e Artt. 2 e 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Art. 64 - Pagamento in misura ridotta

64.1 Ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

64.2 La somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli illeciti al presente Regolamento di Polizia Rurale corrisponde ad Euro 100,00 con aggiunta delle eventuali spese.

64.3 L'importo delle spese di procedimento sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

64.4 I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 65 - Ricorsi

65.1 Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile può far pervenire al Comune o al Giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

65.2 Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione del ricorso sono attribuite al dirigente competente in materia.

65.3 Il dirigente nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

65.4 Il ricorso sospende i termini di pagamento. L'oblazione in misura ridotta renderà nullo l'eventuale ricorso.

Art. 66 - Ordinanza - Ingiunzione

66.1 L'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile competente in materia e dovrà contenere, nel caso lo prevedano le eventuali sanzioni accessorie, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

66.2 Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.

66.3 Contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 67 - Riscossione forzata - Iscrizione a ruolo - Provvedimento di sgravio

67.1 Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'Ordinanza - Ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.

67.2 La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla

riscossione dei ruoli.

67.3 Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'Ordinanza - Ingunzione da cui consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo,
- c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'Ordinanza - Ingunzione.

67.4 Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente competente in materia, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

67.5 Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere l'autorizzazione al rimborso.

Art. 68 - Entrata in vigore del Regolamento

68.1 Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'Art. 1.5 dello Statuto Comunale.

68.2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Rurale adottato con deliberazione n. 30 del 04.04.1931 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti relativi emanati nel tempo.

68.3 Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore. Per tutto e per quanto non previsto da leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

68.4 Entro un anno dall'entrata in vigore, tutti i cittadini devono uniformarsi alle prescrizioni e alle disposizioni in esso contenute.